

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto per il conferimento di diritti non esclusivi di sfruttamento di un'opera dell'ingegno.

Determinazione n. 108 del 22/11/2017

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto per il conferimento di diritti non esclusivi di sfruttamento di un'opera dell'ingegno.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Prot. n. 110/2017-A

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 108 DI DATA 22 Novembre 2017

SERVIZIO INFANZIA E ISTRUZIONE DEL PRIMO GRADO

OGGETTO:

Autorizzazione alla stipulazione di un contratto per il conferimento di diritti non esclusivi di sfruttamento di un'opera dell'ingegno.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00147

Pag 1 di 3

IL DIRIGENTE

- vista la legge provinciale 21 marzo 1977, n. 13 (Legge provinciale sulle scuole dell'infanzia);
- vista la legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio);
- vista la richiesta del dott. Giuseppe Nicolodi di cessione diritti di sfruttamento dell'opera denominata "Griglia osservativa FRAC - strumento per l'osservazione psicomotoria";
- considerato che, accogliendo la suddetta richiesta, è possibile favorire la diffusione delle metodologie illustrate nell'opera citata, purché la cessione sia condizionata alla pubblicazione di opere che perseguano la suddetta finalità;

DETERMINA

1. di autorizzare la stipulazione del contratto oggetto della presente determinazione;
2. di approvare l'allegato A) "Schema di contratto", che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
3. di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri a carico del bilancio provinciale.

RIFERIMENTO : 2017-S167-00147

Pag 2 di 3 MP

001 Allegato A) Schema di contratto Elenco degli allegati parte integrante IL DIRIGENTE

Roberto Ceccato RIFERIMENTO : 2017-S167-00147

Pag 3 di 3

ALLEGATO A): SCHEMA DI CONTRATTO

CONDIZIONI CONTRATTUALI

ART. 1

OGGETTO DEL CONTRATTO

1. Il contratto ha ad oggetto la cessione di diritti non esclusivi relativi all'opera denominata "Griglia osservativa FRAC - strumento per l'osservazione psicomotoria", disciplinati dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

ART. 2

CONDIZIONI DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Il cessionario ha il diritto di riprodurre, trascrivere, tradurre, pubblicare e distribuire l'opera specificata all'articolo 1, esclusivamente nell'ambito di una o più opere originali, destinate alla pubblicazione, al fine di diffondere le metodologie descritte nella suddetta opera.
2. Il cessionario si impegna a pubblicare almeno un'opera, secondo quanto specificato al comma 1, entro due anni dalla stipulazione del presente contratto. I diritti sono ceduti alla condizione che, nel contesto di ogni opera, sia riportato il riferimento alla Provincia autonoma di Trento quale soggetto promotore dello strumento "Griglia osservativa FRAC - strumento per l'osservazione psicomotoria", specificando il progetto da cui deriva l'ideazione, la struttura provinciale competente e gli autori dell'opera.
3. La cessione dei diritti ha effetto fino alla scadenza del termine indicato al comma 2; tali diritti permangono oltre tale scadenza per quanto concerne la riproduzione e la traduzione dei contenuti già pubblicati, anche in relazione alla pubblicazione e alla distribuzione di edizioni successive della stessa opera.
4. La Provincia può prorogare l'esercizio dei diritti previsti dal presente contratto, con comunicazione scritta, alle condizioni specificate nella stessa comunicazione, sulla base della valutazione dell'interesse pubblico alla diffusione di ulteriori pubblicazioni.
5. Ogni diritto relativo all'opera citata all'articolo 1, che non sia oggetto di cessione alle condizioni espressamente previste nel presente contratto, resta attribuito alla Provincia autonoma di Trento.

ART. 3

MODIFICHE O INTEGRAZIONI AL CONTRATTO

1. Qualunque integrazione o modifica del presente contratto dovrà essere concordata tra le parti per iscritto.